



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE  
E DI FRAZIONE CITTADINI E PER L'ISTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO**

### **ART. 1 – Principi generali**

Il Comune di Olbia riconosce e promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere e di frazione in ossequio ai principi stabiliti nel proprio Statuto e, particolarmente dall'art. 44, primo comma, che recita testualmente:

*La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi comunali anche su base di quartiere o di frazione nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.*

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra Amministrazione comunale e i Comitati di Quartiere e di Frazione e ne stabilisce i criteri per il loro riconoscimento formale quali organismi atti a favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale.

Nel prosieguo del presente regolamento, per brevità, verrà indicata la locuzione "Comitato di Quartiere", con la quale si intende individuato l'organismo comunque denominato, formalmente individuato dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento.

Ogni quartiere/frazione potrà avere un solo Comitato.

### **ART. 2 – Definizione dei Comitati di Quartiere:**

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini, che svolgono un ruolo propositivo, consultivo, rivendicativo e di denuncia, a favore della popolazione del proprio quartiere e per uno sviluppo sostenibile della città. Agiscono col fine di rendere responsabile la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità e si rendono interpreti e promotori degli interessi dei cittadini del quartiere presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione attraverso le forme previste nello Statuto comunale, nel presente regolamento e negli statuti dei singoli Comitati di Quartiere.

### **ART. 3 – Funzioni e finalità:**

I Comitati di Quartiere e di frazione hanno la finalità di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita Amministrativa del Comune, attraverso la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali, facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.

Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici politici o del loro credo purché le istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali o religiose.

I comitati sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nel quartiere, nelle frazioni e quindi nella città; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale e della comunità di Olbia nel suo insieme.

I comitati in concreto possono:

- organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione del quartiere e delle frazioni per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari;
- promuovere occasioni d'aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo per vecchi e nuovi residenti;
- sottoporre all'amministrazione comunale proposte a carattere culturale ed informativo sui temi del convivere civile, proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere o nelle frazioni;
- controllare l'effettivo svolgimento e la qualità degli interventi richiesti all'amministrazione comunale.

### **ART. 4 – Partecipazione all'attività amministrativa del Comune**

Al fine di favorire una democrazia partecipata dei Comitati di Quartiere, l'Amministrazione comunale si impegna a:

- a) disporre uno spazio informativo sul portale informatico del Comune riservato ai Comitati di Quartiere;
- b) favorire la presenza dei propri rappresentanti (assessori, delegati, dirigenti, funzionari, consiglieri comunali, ecc.) in incontri o assemblee promossi dai Comitati di Quartiere, e su invito di questi, in occasione di argomenti di particolare interesse pubblico.

I principi che devono animare i rapporti tra i comitati di quartiere e di frazione e l'amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione.

In tale contesto l'Amministrazione, attraverso i suoi organi ed uffici, interagisce con i comitati di quartiere.

Il Presidente di ciascun Comitato di Quartiere comunica in forma scritta all'Amministrazione comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni del comitato.

L'Amministrazione comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del Comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ai comitati stessi.

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei Comitati di Quartiere nell'attività amministrativa, con la possibilità di richiedere l'espressione di pareri non vincolanti qualora debba adottare atti e provvedimenti di carattere generale aventi rilevante incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

- la programmazione annuale e pluriennale di opere o servizi pubblici;
- la pianificazione urbanistica;
- la gestione dei servizi pubblici erogati sia direttamente che in regime di concessione o da società partecipate;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione o la variazione del sistema di mobilità;
- altre attività per cui l'Amministrazione ritenga opportuno acquisire il parere del Comitato di Quartiere.

Le valutazioni espresse dai Comitati di Quartiere hanno semplice valore consultivo e non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

I pareri dovranno essere resi in forma scritta all'Amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta. In caso contrario il Comune potrà liberamente adottare qualsivoglia atto.

## **ART. 5 – Organi**

Sono organi dei Comitati di Quartiere e di Frazione:

- L'assemblea generale;
- Il Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente.

### **L'ASSEMBLEA GENERALE:**

L'Assemblea Generale è composta dai cittadini che partecipano al Comitato di Quartiere, ha funzioni di indirizzo dell'attività dello stesso, e ne approva il Programma Annuale proposto dal Direttivo.

L'Assemblea Generale approva lo Statuto, elegge il Direttivo fra i suoi componenti. Ha, inoltre, il potere di revoca dei membri del Direttivo.

Le votazioni avvengono, di norma, in maniera palese e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

La partecipazione all'Assemblea Generale è aperta a tutti i cittadini maggiorenni che alternativamente:

- siano residenti nel quartiere/frazione;
- abbiano nel quartiere/frazione la sede principale della propria attività lavorativa o professionale;
- abbiano nel quartiere/frazione proprietà immobiliari.

### **IL DIRETTIVO:**

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini aderenti al Comitato e ne rappresenta i bisogni e le istanze.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini per l'individuazione e la definizione degli obiettivi di sviluppo del quartiere.

Non possono far parte del Direttivo i cittadini che ricoprono cariche elettive o ecclesiastiche. Chiunque faccia parte del Direttivo e intenda candidarsi a qualsiasi carica elettiva dovrà rassegnare le dimissioni entro il termine ultimo di accettazione della candidatura.

Il Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e dovrà essere composto da almeno quattro componenti oltre il Presidente.

Il Direttivo resterà in carica per un periodo di tre anni e sarà rinnovato con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Le cariche all'interno del Direttivo saranno disciplinate nei singoli statuti.

#### **IL PRESIDENTE:**

Il Presidente rappresenta il comitato di quartiere ed ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni del Direttivo, predispose l'ordine del giorno, firma i verbali unitamente al segretario;
- dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute del Direttivo;
- invia al Sindaco copia delle convocazioni, dell'ordine del giorno e dei verbali delle sedute dell'Assemblea Generale;
- convoca e presiede le assemblee promosse dal Direttivo di quartiere e di frazione;

In caso di assenza, il Presidente, può essere sostituito dal Vice Presidente.

#### **ART. 6 – Norme per l'elezione - eleggibilità**

I membri del Direttivo del Comitato di Quartiere sono eletti tramite elezione diretta dai residenti nei rispettivi quartieri e frazioni, secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

Sono elettori tutti i residenti maggiorenni nel territorio del Quartiere e della Frazione. Sono eleggibili alla carica di membro del Direttivo tutti i cittadini a condizione che:

- siano residenti nel quartiere/frazione;
- abbiano nel quartiere/frazione la sede principale della propria attività lavorativa o professionale;
- abbiano nel quartiere/frazione proprietà immobiliari.

I residenti non comunitari hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risiedano anagraficamente nel territorio comunale.

Il cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può essere candidato in un solo comitato.

Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive o ecclesiastiche.

#### **ART. 7 – Modalità di elezione**

L'elezione dei Direttivi di Quartiere e di frazione avviene mediante pubbliche assemblee indette dal Sindaco, quale Garante, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttivo uscente.

In caso di mancato ricevimento della richiesta di cui al primo comma, il Sindaco, a seguito di istanza sottoscritta da almeno venti residenti nel quartiere o frazione, provvede ad indire nuove elezioni.

Il decreto sindacale con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 60 giorni prima della data fissata per le stesse e potrà specificare tutti gli elementi organizzativi dell'elezione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, nonché la sede di ogni Direttivo.

L'elenco degli eletti dei Direttivi di quartiere e di frazione, così come comunicato dal Comitato di Quartiere, verrà pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

#### **ART. 8 – Dimissioni, sostituzioni e revoche**

Le dimissioni da membro del Direttivo devono essere presentate al Presidente del Direttivo stesso.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Direttivo, il Presidente procede alla surroga con il primo dei non eletti dell'elenco elettorale votato dagli elettori.

### **ART. 9 – Iscrizione all’Albo**

E’ istituito l’Albo dei Comitati cui verranno iscritti i Comitati di Quartiere formalmente costituiti.

L’iscrizione all’Albo avverrà in seguito a specifica istanza che ogni singolo Comitato di Quartiere dovrà inoltrare all’Amministrazione.

L’istanza dovrà essere corredata da:

1. Verbale dell’assemblea generale con il quale si adotta lo statuto del Comitato di Quartiere e si eleggono gli organi del Comitato.
2. Statuto del Comitato di Quartiere nel quale deve essere riportata specifica formulazione che lo stesso viene adottato nel rispetto dei principi stabiliti nello statuto comunale e nel regolamento.
3. Verbale dell’assemblea del Direttivo nella quale viene eletto il Presidente ed approvata la planimetria contenente la delimitazione territoriale del Comitato di Quartiere.
4. Comunicazione del nominativo del Presidente e dei componenti il Direttivo e le rispettive cariche.
5. Recapiti telefonici, pec, e-mail, fax, ecc., del Presidente ai fini delle comunicazioni da inviare al Comitato di Quartiere.

### **ART. 10 – Coordinamento dei Comitati di Quartiere**

I Presidenti dei diversi Direttivi di Quartieri e di Frazione costituiscono il Coordinamento dei Comitati di quartiere con lo scopo di rappresentare le diverse istanze e uniformare le attività e le iniziative intraprese da tutte le assemblee. Al Coordinamento dei Comitati di Quartiere possono partecipare i Presidenti di tutti i Comitati di Quartiere, regolarmente costituitisi nel rispetto dei principi del presente regolamento e su apposita istanza.

I rapporti con l’Amministrazione comunale e il Coordinamento dei Comitati di Quartiere vengono regolati dagli stessi principi e disposizioni stabiliti nel presente regolamento, in quanto compatibili.

Il Coordinamento dei Comitati di Quartiere potrà disciplinare la propria attività attraverso un regolamento interno, del quale verrà data comunicazione all’Amministrazione. L’azione del Coordinamento dei Comitati di Quartiere non inciderà in nessun modo sull’autonomia dei Comitati di Quartiere.

### **ART. 11 – Norma transitoria**

Successivamente all’esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento verranno nominati i Direttivi di frazione e di quartiere e rimarranno in carica per un periodo di tre anni.

Nel caso in cui i Direttivi di frazione e di quartiere siano stati eletti in data antecedente all’esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, gli stessi comunicheranno la data di elezione e l’elenco degli eletti che verrà pubblicato all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

Nelle more di adozione del regolamento, l’Amministrazione riconosce, tutela e valorizza i seguenti Comitati di Quartiere già in essere, che hanno garantito in passato una costante e continua collaborazione con l’Amministrazione comunale: Gregorio, Isticcadeddu, Murta Maria, Ospedale, Pittulongu, Rudalza – Porto Rotondo, San Pantaleo, San Vittore, Tilibbas, Sa Istrana, Cugnana, dando atto che gli stessi dovranno procedere alla formale costituzione con le modalità previste dal presente regolamento.



# COMUNE DI OLBIA

Servizio Segreteria Generale, Organi Istituzionali e Messi Comunali

---

## AFFISSIONE ALL'ALBO

Cronologico Pubblicazione Nr. **874 / 2014**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE CITTADINI E PER L'ISTITUZIONE DEL RELATIVO ALBO**

Mittente: **SG - Ufficio Segreteria**

Il sottoscritto Guddelmoni Nica, Messo comunale, certifica di aver pubblicato all'albo pretorio elettronico del Comune la pratica di cui all'oggetto.

Periodo di pubblicazione: dal **16/05/2014** al **31/05/2014**.

Il Messo Comunale  
(Guddelmoni Nica)

Il presente atto è firmato digitalmente dal messo comunale sopra indicato.